

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BARTOLINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CIPRIANI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) BOTTALICO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore NICOLA CIPRIANI

Seduta del 23/06/2025

FATTO

A. In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, stipulato in data 20/02/2017 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 01/06/2021, parte ricorrente si rivolge all'Arbitro, al quale chiede il rimborso dell'importo di € 964,57, calcolato secondo il criterio pro rata temporis, a titolo di spese di istruttoria non maturate, oltre alla "restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza, e quindi non dovute", agli interessi legali dalla data del reclamo e alle spese di assistenza difensiva, quantificate in € 200,00, e le spese di procedura per € 20,00.

B. Costituitosi, l'intermediario resistente si oppone alle pretese del ricorrente, eccependo che: gli oneri erariali, i costi assicurativi, le commissioni di istruttoria e dell'intermediario non sono ripetibili in caso di estinzione anticipata dei finanziamenti; non è meritevole di accoglimento la pretesa relativa alla rifusione delle spese sostenute per l'assistenza difensiva, in quanto "la rimborsabilità delle spese di assistenza professionale, trattandosi del ristoro di un pregiudizio subito dal ricorrente, esige la prova del danno e la dimostrazione che esso è stato causato da un comportamento illegittimo dell'intermediario soccombente"; non "residuano" rate pervenute successivamente rispetto all'estinzione anticipata del finanziamento. Pertanto, l'intermediario conclude per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

1. La controversia concerne la richiesta di un consumatore di ottenere, a seguito della estinzione anticipata di un finanziamento, il rimborso dei costi relativi alla vita residua del contratto (art. 125-sexies t.u.b.).

2. Preliminariamente, il Collegio rileva che il contratto è stato stipulato prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 73 del 25 maggio 2021, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, che ha modificato l'articolo 125-sexies del t.u.b.

3. Ai fini della individuazione della disciplina applicabile alla fattispecie, il Collegio innanzi tutto richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi up-front e recurring, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi recurring, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero totale delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Inoltre, il Collegio ricorda che – dopo l'intervento della Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la c.d. sentenza “Lexitor” (CGUE, 11.9.2019) - il Collegio di Coordinamento, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente principio di diritto: “a seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125-sexies t.u.b. deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”.

Orbene, tale orientamento era stato in parte rimodulato dopo la modifica dell'art. 125-sexies t.u.b. ad opera del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021 (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 21676/2021). Sennonché, sul tema è intervenuta la Corte costituzionale che, con la decisione n. 263/2022, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia».

Pertanto, sulla scorta della pronuncia della Corte costituzionale, i Collegi territoriali hanno ritenuto di dare continuità all'orientamento espresso dal Collegio di coordinamento con la decisione n. 26525/2019, sopra richiamata. Hanno inoltre condiviso la non retrocedibilità degli oneri erariali.

Il quadro normativo e interpretativo sopra sintetizzato è stato di recente confermato dal sopravvenuto d.l. 10 agosto 2023, n. 104, convertito in l. 9 ottobre 2023, n. 136.

In definitiva, per i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, con riferimento alla retrocessione degli oneri non maturati, il Collegio ritiene che i criteri da applicare siano: a) criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso) per i costi recurring; b) metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), in assenza di una diversa previsione pattizia, per i costi up front; c) non rimborsabilità degli oneri erariali.

4. L'applicazione al caso di specie dei criteri sopra illustrati porta a ritenere che la domanda restitutoria formulata dal ricorrente sia meritevole di parziale accoglimento.

5. In particolare, il Collegio, conformemente ai propri precedenti (cfr. Collegio di Bari, decisione n. 6816/2022; decisione n. 14787/2020) accerta la natura up front delle commissioni di istruttoria.

6. Pertanto, in base ai criteri sopra illustrati, il ricorrente ha diritto al rimborso di € 599,00, come emerge dal seguente prospetto, che tiene conto delle restituzioni già operate, delle quali risulta evidenza in atti:

<table border="1"> <tr><td>durata del finanziamento ►</td><td>120</td></tr> <tr><td>rate scadute ►</td><td>50</td></tr> <tr><td>rate residue</td><td>70</td></tr> </table> <table border="1"> <tr><td>TAN ►</td><td>4,30%</td></tr> </table>	durata del finanziamento ►	120	rate scadute ►	50	rate residue	70	TAN ►	4,30%	<table border="1"> <tr><td colspan="2">% restituzioni</td></tr> <tr><td>- in proporzione lineare</td><td>58,33%</td></tr> <tr><td>- in proporzione alla quota</td><td>36,21%</td></tr> </table>	% restituzioni		- in proporzione lineare	58,33%	- in proporzione alla quota	36,21%
durata del finanziamento ►	120														
rate scadute ►	50														
rate residue	70														
TAN ►	4,30%														
% restituzioni															
- in proporzione lineare	58,33%														
- in proporzione alla quota	36,21%														
	restituzioni														
n/c	importo														
▼	in proporzione lineare														
○ Comissioni istruttoria (up front)	€ 1.653,54														
Rimborsi senza imputazione	€ 964,57														
	€ 598,76														
	€ 0,00														
	<u>tot rimborsi ancora dovuti</u>														
	€ 599														
	interessi legali														
	si														

7. Al contrario, non può trovare accoglimento la richiesta di restituzione delle quote asseritamente versate in eccedenza, dal momento che il ricorrente non ha prodotto alcuna documentazione a supporto della sua pretesa.

8. Infine, non è meritevole di accoglimento la richiesta di rimborso delle spese per l'assistenza legale, stante il carattere seriale della controversia.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 599,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI